

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DEL POLO DELLE SCIENZE UMANE E SOCIALI

Art. 1

(Indizione delle elezioni)

Le elezioni per la costituzione del Consiglio di Polo, nella composizione prevista dall'art.62 dello Statuto di Ateneo, sono indette ogni tre anni dal Presidente del Polo.

Art. 2

(Decreto di indizione)

Il Presidente del Polo indice le elezioni con decreto pubblicato all'Albo Ufficiale del Polo e dell'Ateneo almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni e non oltre il trentesimo giorno precedente la scadenza del mandato del Consiglio di Polo. Il decreto di indizione delle elezioni stabilisce le date delle tornate elettorali, nonché lo svolgimento e l'orario delle votazioni che, di norma, si tengono in due giornate.

Art. 3

(Elettorato attivo e passivo)

Ai sensi dell'art. 62 dello Statuto sono da eleggere :

1) quattro Direttori dei Dipartimenti.

Sono eletti i Direttori di Dipartimento con il maggior numero di voti purchè di Facoltà diverse.

L'elettorato attivo compete ai Direttori di Dipartimento appartenenti al Polo che costituiscono un unico collegio.

Sono eleggibili i Direttori di Dipartimento in carica ad eccezione di quelli in scadenza di mandato coincidenti con quella del Consiglio. In tal caso è eleggibile il Direttore di Dipartimento che risulti in atti già proclamato eletto ancorché non ancora formalmente nominato.

2) quattro professori di ruolo.

Sono eletti i professori di ruolo con il maggior numero di voti purchè di Facoltà diverse e non appartenenti alla Facoltà cui appartiene il Presidente.

L'elettorato attivo compete ai docenti afferenti ai Dipartimenti del Polo costituiti in collegio elettorale unico.

Sono eleggibili i professori di ruolo a tempo pieno componenti i Consigli dei Dipartimenti afferenti al Polo alla data del decreto di indizione delle elezioni.

Sono eleggibili i professori di ruolo a tempo definito, qualora dichiarino di optare per il tempo pieno in caso di elezione.

L'elettorato attivo spetta a coloro che rivestono la qualifica di professore di ruolo alla data del decreto di indizione.

Ai fini del presente regolamento elettorale i professori di ruolo e i professori straordinari sono equiparati ai professori ordinari.

3) Tre ricercatori.

Sono eletti i ricercatori con il maggior numero di voti.

L'elettorato attivo compete ai ricercatori afferenti ai Dipartimenti del Polo costituiti in collegio elettorale unico.

Sono eleggibili i ricercatori a tempo pieno componenti i Consigli dei Dipartimenti afferenti al Polo alla data del decreto di indizione delle elezioni.

Sono eleggibili i ricercatori a tempo definito, qualora dichiarino di optare per il tempo pieno in caso di elezione.

L'elettorato attivo spetta a coloro che rivestono la qualifica di ricercatore alla data del decreto di indizione.

Ai fini del presente regolamento elettorale gli assistenti del ruolo ad esaurimento sono equiparati ai ricercatori.

4) Due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.

L'elettorato attivo e passivo compete al personale tecnico, amministrativo in servizio presso le Strutture aggregate e gli Uffici del Polo alla data di emanazione del decreto di indizione. I due rappresentanti non devono appartenere allo stesso Dipartimento.

5) Un rappresentante degli studenti per ciascuna delle Facoltà afferenti al Polo.

Le rappresentanze studentesche vengono elette nel proprio seno dai rispettivi Consigli degli studenti di Facoltà. Ai fini elettorali, i Consigli degli Studenti di Facoltà sono formalmente convocati dai Presidi, cui è affidata la cura di garantire la libera e segreta espressione del voto di ciascun avente diritto e di assicurare la regolarità delle operazioni elettorali. Per la validità delle votazioni deve partecipare almeno un quinto degli aventi titolo. In caso di rinuncia o di decadenza subentra il primo dei non eletti. In caso di modifiche di afferenza delle Facoltà, le rappresentanze restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato.

Art 4

(Esclusione dall'elettorato attivo e passivo)

Sono esclusi dall'elettorato sia attivo che passivo coloro che alla data del decreto di indizione delle elezioni sono sospesi dal servizio.

Art. 5

(Durata in carica)

Gli eletti durano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili immediatamente una sola volta.

I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni accademici e sono rieleggibili immediatamente una sola volta .

Art 6

(Decadenza)

I rappresentanti dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico amministrativo decadono qualora intervengano cambiamenti di status tali da contraddire i principi indicati nel presente Regolamento e le indicazioni contenute nel decreto di indizione delle votazioni.

I rappresentanti degli studenti decadono con il venir meno del loro status di studente universitario.

Art 7

(Incompatibilità)

Gli eletti nel Consiglio di Polo non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di Amministrazione o del Senato accademico dell'Ateneo.

Art 8

(Elenchi degli elettori)

Gli elenchi degli elettori sono depositati per ciascuna categoria presso il competente Ufficio del Polo, entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione. Ogni elettore può prenderne visione e presentare ricorso al Presidente del Polo contro errori od omissioni entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.

Il Presidente del Polo decide insindacabilmente entro i cinque giorni successivi.

Art. 9

(Lista degli eleggibili e presentazione delle candidature)

A partire dal quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni e non oltre le ore dodici del quindicesimo giorno successivo alla stessa data, possono essere presentate le candidature mediante dichiarazione sottoscritta alla presenza del Direttore del Polo ovvero suo delegato, che ne autentica la firma, ferma restando l'eleggibilità di tutti gli aventi diritto.

Ai fini dell'individuazione dell'ora di presentazione delle candidature nel giorno di scadenza, fa' fede l'ora apposta dal Direttore del Polo, o suo delegato, sulla dichiarazione di candidatura presentata, la cui copia viene rilasciata alla persona presentatrice come ricevuta.

La dichiarazione di candidatura deve indicare il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita, il Dipartimento e la Facoltà di appartenenza.

Nel giorno successivo alla scadenza della presentazione delle candidature, la Commissione Elettorale Centrale procede alla verifica delle stesse, escludendo le candidature per le quali non siano state osservate le condizioni, le modalità e i termini previsti dal presente Regolamento.

Gli elenchi dei candidati, con la precisazione della qualifica accademica, della Facoltà e del Dipartimento di appartenenza, vengono resi pubblici mediante affissione all'albo del Polo e dell'Ateneo e nelle sedi delle Presidenze di Facoltà, delle Strutture Dipartimentali e dei Centri Interdipartimentali, nonché sul sito web del Polo.

Gli elenchi dei candidati restano affissi, durante tutto il tempo delle votazioni, nei locali dei Seggi Elettorali. Gli Uffici competenti del Polo provvederanno alla compilazione degli elenchi degli elettori in ordine alfabetico e separati per categoria. Detti elenchi vengono depositati presso l'Ufficio Affari Generali del Polo a decorrere dal decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.

Ogni elettore può prenderne visione e presentare ricorso alla Commissione Elettorale Centrale contro errori od omissioni entro i successivi cinque giorni.

La Commissione Elettorale Centrale decide in via definitiva entro le successive quarantotto ore.

Art. 10

(Commissione Elettorale Centrale)

La Commissione Elettorale Centrale è nominata con decreto del Presidente del Polo ed è composta da:

- a) due professori di ruolo di cui uno con funzioni di Presidente;
- b) un ricercatore;
- c) un funzionario amministrativo di categoria non inferiore alla D.

Art. 11

(Seggi elettorali)

I seggi elettorali sono costituiti con decreto del Presidente del Polo.

Ciascun seggio è composto da tre componenti di cui uno scelto tra i professori di ruolo che svolge le funzioni di Presidente.

Il Presidente ed i componenti sono scelti tra il personale in servizio presso le strutture afferenti al Polo.

Art. 12

(Seggio Centrale di Scrutinio)

Con decreto del Presidente del Polo è costituito un Seggio Centrale di Scrutinio composto da:

- a) un professore di ruolo, che lo presiede;
- b) un ricercatore;
- c) due funzionari amministrativi.

Art. 13

(Esercizio del voto)

Ogni elettore può esprimere un solo voto di preferenza. Il voto si esprime scrivendo sulla scheda il cognome, se occorre il nome di uno degli iscritti negli elenchi degli eleggibili della categoria di appartenenza. In caso di omonimia deve essere indicata anche la data di nascita del nominativo che si intende votare. Il voto espresso senza l'indicazione della data di nascita in caso di omonimia, va all'eventuale candidato che ha presentato formale candidatura. Nel caso di più candidati omonimi, l'indicazione delle date di nascita è obbligatoria. Il voto espresso senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti, è nullo.

Art. 14

(Operazioni elettorali)

L'inizio e la durata delle operazioni elettorali sono fissati nel decreto che indice le elezioni. Esse dovranno, comunque, svolgersi in due giorni consecutivi.

I Seggi devono insediarsi entro le ore 16.00 del giorno che precede le votazioni per l'espletamento delle operazioni preliminari. Al termine di dette operazioni, ciascun Presidente provvede alla chiusura della sala del Seggio assicurandosi che nessuno possa accedervi.

Nei giorni fissati, ciascun Presidente, prima di dichiarare aperta la votazione, ricostituisce il Seggio elettorale e provvede alle operazioni necessarie per consentire il regolare svolgimento della stessa. Presso ciascun Seggio sono ammessi a votare unicamente gli elettori iscritti al seggio stesso.

L'elettore è identificato mediante un documento provvisto di fotografia. In mancanza di idoneo documento di identificazione uno dei componenti del Seggio, che conosce personalmente l'elettore, ne attesta l'identità.

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il Presidente si assicura che ne sia iscritto il nome nell'elenco degli aventi diritto al voto e gli consegna la scheda elettorale. Il Presidente, ricevuta da parte dell'elettore la scheda votata, provvede ad introdurla nell'urna corrispondente.

L'avvenuta votazione viene annotata da uno dei componenti del Seggio nell'apposita colonna della lista delle persone votanti.

All'ora stabilita per la chiusura del seggio, il Presidente ammette al voto gli elettori che si trovano ancora nella sala delle votazioni; sigilla le urne e rinvia la votazione al giorno successivo ovvero la dichiara chiusa. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore liberamente scelto. L'impedimento, quando non sia evidente, può essere dimostrato a mezzo di certificazione rilasciata dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di una persona invalida. Le operazioni elettorali sono pubbliche.

Art. 15

(Operazioni di riscontro dopo la chiusura delle votazioni)

Dopo la chiusura delle votazioni, il Presidente del Seggio provvede all'apertura delle urne procedendo, per ciascuna, al computo delle schede votate, dei votanti, delle schede vidimate e non utilizzate, di quelle annullate nel corso della votazione e di quelle non utilizzate e non vidimate.

Tali dati devono risultare dal verbale delle operazioni elettorali del Seggio.

Il verbale, redatto in duplice copia e firmato da tutti i componenti del Seggio, unitamente al plico sigillato contenente le schede sopra indicate, è ritirato da parte di un incaricato del Polo per la consegna al Seggio Centrale di scrutinio.

Art. 16

(Operazioni di scrutinio)

Alle ore nove del giorno successivo alla chiusura delle operazioni di voto, il Seggio Centrale di Scrutinio, ricevuti gli atti dei seggi e constatata l'integrità dei plichi:

- predispone tante urne quante sono le categorie interessate alla votazione;
- per ciascun seggio verifica che il numero delle schede, per ogni categoria, corrisponda a quanto dichiarato nel verbale del seggio stesso;
- definisce l'ordine di scrutinio.

Il Presidente provvede alle operazioni di spoglio nella maniera seguente: estrae dall'urna una scheda alla volta, pronuncia ad alta voce il cognome ed eventualmente il nome e la data di nascita del candidato votato, assicurandosi che dei voti riportati da ciascun candidato venga presa nota contemporaneamente da due scrutatori su apposite tabelle.

Il Presidente del seggio, ultimato lo spoglio, redige verbale di tutte le operazioni compiute.

Dal verbale risulta, per ciascuna categoria, il numero complessivo degli aventi diritti al voto, il numero dei votanti nonché il numero dei voti riportati da ciascun candidato.

Qualora il Presidente valuti che lo scrutinio non possa essere ultimato entro le ore venti dello stesso giorno, sentiti i componenti, rinvia i lavori alle ore nove del giorno successivo dopo aver, comunque, ultimato lo scrutinio della categoria in corso e dopo aver sigillato le urne e racchiuso gli atti delle operazioni effettuate in appositi plichi.

Le operazioni di scrutinio si protraggono per il tempo necessario al completamento delle stesse con l'osservanza di quanto sopra indicato.

Il verbale, unitamente a tutto il materiale elettorale, racchiuso in un plico, sigillato e firmato da tutti i componenti, deve essere immediatamente consegnato ad un incaricato del Polo per la successiva consegna alla Commissione Elettorale Centrale. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

Art. 17

(Validità delle elezioni)

Per ciascuna delle votazioni di cui agli articoli precedenti la votazione è valida se vi ha preso parte almeno un quinto degli aventi diritto.

Qualora il quorum sopra indicato non venga raggiunto sono indette, per non più di una volta, nuove votazioni per le sole categorie per le quali le votazioni non sono risultate valide. In caso di ulteriore mancato raggiungimento del quorum, le categorie suddette non saranno rappresentate.

Art. 18

(Adempimenti della Commissione Elettorale Centrale e proclamazione degli eletti)

Entro quarantotto ore dal ricevimento degli atti la Commissione Elettorale Centrale si riunisce per verificare il raggiungimento del quorum previsto per la validità delle votazioni per ciascuna categoria e decide, altresì, sulle schede contestate. Predispose per ciascuna categoria una lista dei candidati in ordine decrescente secondo i voti riportati.

La Commissione Elettorale Centrale proclama eletti i candidati che per ciascuna categoria hanno riportato il maggior numero di voti in numero pari a quello dei rappresentanti da eleggere per la categoria stessa e nell'osservanza dei criteri indicati nell'art. 3. In caso di parità di voti tra i professori di ruolo o tra i ricercatori viene eletto il professore di ruolo o il ricercatore più anziano in servizio, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età. In caso di parità di voti tra il personale amministrativo, tecnico viene eletta la persona più anziana di servizio o, in caso di ulteriore parità, la più anziana di età.

La Commissione Elettorale Centrale redige verbale di tutte le operazioni. I risultati vengono resi pubblici.

Art. 19

(Nomina degli eletti)

Gli eletti sono nominati con decreto del Presidente del Polo.

Art. 20

(Conservazione degli atti)

A conclusione delle operazioni, gli atti vengono consegnati all'Ufficio Affari Generali del Polo per la conservazione per almeno un quinquennio.

Art. 21

(Sostituzione degli eletti)

Per tutte le categorie sopra indicate ad esclusione di quella del personale tecnico-amministrativo, gli eletti che cessano dalla carica, per rinuncia o per altra causa, sono sostituiti dal primo dei non eletti della stessa categoria nell'osservanza dei criteri previsti dall'art. 3.

In mancanza di tali condizioni si fa luogo a nuove elezioni limitatamente alla categoria da integrare, per il periodo residuo di triennio accademico.

Limitatamente ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, in caso di cessazione per rinuncia o per altra causa, si procederà ad indire nuove elezioni per lo scorcio del periodo residuo.

Art. 22

(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione.

Art. 23

(Rinvio alla normativa vigente)

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento per le elezioni del Consiglio di Polo si rinvia alle norme vigenti per la elezione dei rappresentanti in seno al Senato Accademico, in quanto applicabili.

Art 24

(Disposizioni transitorie)

La disposizione di cui al primo comma dell'art. 5 non impedisce la rielezione dei consiglieri in carica all'atto della prima tornata elettorale.